



**Corpo
Musicale
Alessandro
Manzoni
Lecco**

STATUTO

CORPO MUSICALE "ALESSANDRO MANZONI"
CITTÀ DI LECCO

APS – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'Associazione, quale Ente del Terzo settore,
è disciplinata dal presente statuto nei limiti di cui al D.lgs. 117/2017

Allegato al Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci
del 4 giugno 2019

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

È costituita l'associazione denominata: "Corpo Musicale Alessandro Manzoni – Città di Lecco APS Associazione di Promozione Sociale" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione, quale Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto nei limiti di cui al D.lgs. 117/2017 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. E' apartitica ed apolitica. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3

L'associazione ha sede legale in Lecco, via Aldo Moro, 4 e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende:

- a) promuovere e diffondere la cultura musicale in tutte le forme;
- b) sviluppare l'associazionismo ed il volontariato musicale.

Art. 5

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività individuate dall'art. 5 (attività di interesse generale) lettere d, f, i, l, del D. Lgs. 117/2017 e, nello specifico:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) realizzare concerti e servizi musicali sul territorio provinciale, nazionale ed internazionale;
- b) svolgere attività di formazione musicale rivolta costantemente ai soci, attraverso la realizzazione o partecipazione a prove d'assieme, registrazioni, master di specializzazione ed

ogni altra attività ritenuta idonea ad un miglioramento continuo della qualità tecnica ed artistica del singolo musicante e dell'intero gruppo musicale;

- c) svolgere attività didattica aperta a tutti, particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna;
- d) garantire una presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza;
- e) promuovere, gestire, organizzare o realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali, scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- f) incentivare, realizzare iniziative pubblicistiche nel settore della cultura, della didattica e tecnica musicale su qualsiasi supporto, utilizzando mezzi e procedimenti idonei, con finalità didattica o promozionale;
- g) collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità simili ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi affini;
- h) ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali nella propria realtà locale o dovunque se ne valuti opportuno l'intervento.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 6

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 7

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 8

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate al superiore art. 5 del presente statuto, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

SOCI

Art. 9

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono

essere ammessi soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 10

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio.

Art. 11

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 12

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un eventuale regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

I soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 13

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie o di regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 15

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o tramite posta elettronica recapitate a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, o tramite avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 16

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina e alla revoca dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento, su proposta del Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 13;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 20

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri eletti dall'Assemblea; esso è l'organo di governo e di amministrazione, dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione, oppure tramite comunicazione per lettera non raccomandata o per posta elettronica.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o provvedimenti riguardanti le persone.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta all'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i

contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso; l'ammontare della quota annua associativa.

- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 13;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee.
- discute e approva eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Art. 24

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

IL PRESIDENTE

Art. 25

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

Art. 26

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella operatività economica, pertanto condivide con il Presidente il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 27

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO

Art. 28

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione di missione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 29

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art. 30

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. Il patrimonio dell'associazione,

comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 32

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA FINALE

Art. 33

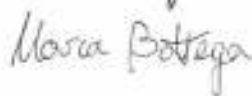
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e successive modifiche.

Lecco, 04 Giugno 2019

Il Presidente



Il Segretario



REGISTRATO A LECCO IL 20 GIU. 2019
N° 1286
VERSATE € 200,00
DI CUTE (SANZIONE)
€ (INTERESSI)

FIRMA SU SELEZIONE DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Giuseppa BONCORI



verbale 4/06/2019

Comoda convocazione del 19 maggio 2019, il giorno 4 giugno 2019 alle ore 21.00 presso la sede di via Aldo Moro 4 in Lecco si riunisce l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione ai sensi degli artt. 12 e 17 del vigente Statuto. Risultano presenti il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri ed un numero di soci superiore ai 2/3. Pertanto la seduta risulta validamente costituita. Viene eletto alla presidenza dell'Assemblea Straordinaria il Presidente Mauro Gattinoni. I presenti eleggono segretario di Assemblea Mara Bottega e scrutatori Michele Meles e Pietro Corti.

Si procede quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno: modifiche statutarie. Al fine di rendere coerente l'Associazione alle disposizioni della normativa sul Terzo Settore (D.lgs 117/2017), viene presentato ai soci il testo comparato dello Statuto vigente e quello con le modifiche proposte. Il Presidente illustra i diversi articoli e risponde alle richieste di approfondimento sollevate dai soci. Il testo definitivo (agli atti) viene quindi posto in votazione ed è approvato all'unanimità. L'assemblea conferisce mandato al Presidente di adempiere alle necessarie disposizioni conseguenti all'adozione del nuovo Statuto. Essanti i punti in discussione, l'Assemblea si scioglie alle ore 21.45.

Il Segretario

Mara Bottega

Mara Bottega

Il Presidente

Mauro Gattinoni

Mauro Gattinoni

